

Legge federale sul promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 2004²,
decreta:

Art. 1 Scopo

La Confederazione può promuovere l'insediamento di imprese estere in Svizzera. Sulla base di un programma di marketing può prendere misure a tal fine, sola o congiuntamente con Cantoni o terzi.

Art. 2 Misure

¹ Fra le misure figurano in particolare:

- a. pubblicazioni;
- b. organizzazione di seminari per investitori e altre manifestazioni promozionali;
- c. attività di marketing in fiere specializzate e relazioni pubbliche;
- d. informazioni rivolte alle imprese.

² La Confederazione segue l'evoluzione dei principali mercati e gruppi target esteri. Mette i risultati delle sue osservazioni a disposizione dei Cantoni.

³ La Confederazione coordina le proprie misure con quelle dei Cantoni.

Art. 3 Esecuzione

¹ Il Segretariato di Stato dell'economia (Seco) è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

² Il Seco può coinvolgere terzi.

³ Sui principali mercati sono impiegate agenzie locali o altre persone che assumono la stessa funzione, in particolare presso le rappresentanze estere della Confederazione.

¹ RS 101

² FF 2004 6401

⁴ Sugli altri mercati, le misure sono attuate dalle istituzioni esistenti, in particolare le rappresentanze svizzere all'estero, le camere di commercio estero e altre organizzazioni che rappresentano gli interessi svizzeri all'estero.

⁵ Il Seco agisce in stretta sintonia con altri strumenti federali e istituzioni attivi in settori d'attività analoghi.

⁶ Il Seco svolge ogni quattro anni una valutazione scientifica del promovimento della piazza economica.

Art. 4 Finanziamento

I mezzi necessari per il finanziamento del promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera sono stanziati di regola sotto forma di limite di spesa per un periodo di quattro anni.

Art. 5 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La presente legge ha effetto per dieci anni.